

Statuto dell'Associazione Lesbiche Bologna APS

ART.1: DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

E' costituito con sede a Bologna, un circolo territoriale che assume la denominazione "Lesbiche Bologna APS", con sede legale in Via Don G. Minzoni, 18, ai sensi del D.Lgs n. 117/2017. Lesbiche Bologna è un'associazione culturale laica, antifascista, antirazzista senza scopo di lucro, anche di volontariato, costituita e diretta da donne lesbiche, bisessuali e trans. L'Associazione persegue la finalità di promuovere attività di aggregazione per le donne lesbiche, bisessuali e trans e di dare visibilità sul piano politico, culturale e dei diritti alle lesbiche, bisessuali e trans, promuovendone l'affermazione dell'identità e la diffusione della cultura. L'Associazione è a carattere volontario e democratico ed ha durata illimitata, non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita delle proprie associate; potrà inoltre avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle proprie associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere le volontarie dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART.2: AFFILIAZIONE

L'Associazione "Lesbiche Bologna APS" persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e aderisce, attraverso il Comitato Territoriale di appartenenza, all'Associazione ARCI, Associazione di Promozione Sociale iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, dichiarando di condividerne le finalità e di recepire i contenuti del suo Statuto, di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale, conservando autonomia programmatica ed amministrativa contraddistinta con il logo dell'Associazione "Lesbiche Bologna APS"

ART.3: SCOPI – OGGETTO

Sono attività prioritarie dell'Associazione dirette alle associate, loro famigliari e terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Inoltre l'Associazione ha come finalità la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche.

L'Associazione si propone di:

- 1) Combattere ogni forma di pregiudizio e di discriminazione nei confronti delle lesbiche, bisessuali e trans, in quanto singole e/o coppie e/o appartenenti a gruppi organizzati e rivendicare il riconoscimento e il pieno godimento dei loro diritti civili, dando visibilità sul piano politico, culturale

e dei diritti alle lesbiche, bisessuali e trans, in quanto singole e/o coppie e/o appartenenti a gruppi organizzati, mediante:

- a) l'azione politica volta a favorire il dialogo e l'iniziativa comune con i gruppi di donne e femministi, lesbici e transfemministi;
- b) la comunicazione attiva con il movimento LGBTQ+ e con tutti i movimenti che si pongono sul terreno della libertà sostanziale delle persone;
- c) l'intervento nella scuola, volto a stabilire un contatto con le/gli studenti le/gli insegnanti, al fine di proporre azioni positive di informazione e sensibilizzazione sui temi femministi, transfemministi, lesbici e LGBTQ+.

2) Promuovere forme di espressione artistica e culturale realizzata dalle donne lesbiche, bisessuali e trans, con particolare attenzione all'arte ed alla cultura lesbica, e cioè mediante le seguenti attività:

- a) organizzazione di corsi, incontri, conferenze, stage, festival
- b) promozione e organizzazione di spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, concorsi di scrittura e/o arti visive;
- c) promozione e realizzazione di pubblicazioni editoriali e strumenti d'informazione;
- d) svolgimento di qualsiasi attività finalizzata alla diffusione della cultura e dell'informazione delle donne lesbiche, bisessuali e trans.

3) Creare un luogo di incontro e socializzazione per le donne lesbiche, bisessuali e trans, mediante:

- a) l'utilizzazione della sede del circolo anche come luogo di incontro e socializzazione, dove svolgere attività aggregative, ricreative e ludiche, quali, senza pretesa di completezza: giochi, tornei, feste, compresa la consumazione di alimenti e bevande;
- b) l'organizzazione di feste private sia nei locali della sede del circolo, che presso discoteche e/o pubblici locali.

4) Creare un'Associazione in cui le lesbiche, bisessuali e trans migranti possano partecipare e contribuire attivamente alla vita associativa e politica.

5) Impegnarsi a promuovere il pieno diritto alla salute ed al benessere psicofisico delle lesbiche, bisessuali e trans rivendicando la presenza di una Sanità pubblica accessibile a tutte le lesbiche, bisessuali e trans. Inoltre, promuovere campagne di informazione e di prevenzione sulle malattie a trasmissione sessuale.

6) impegnarsi attivamente nel lavoro di rete con tutte le realtà, associazioni, Istituzioni, gruppi, collettivi impegnati alla lotta per i diritti, attivi nel contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni per orientamento sessuale, identità, provenienza, condizioni psicofisiche, al fine di creare progetti comuni volti al benessere e al miglioramento della vita delle donne lesbiche, bisessuali e trans, con e senza disabilità e neurodiversità, italiane e migranti.

7) Produrre proposte, sul piano politico ma anche legislativo, con le quali interloquire con le istituzioni, partiti, sindacati.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti civili e contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

Oltre alle attività di interesse generale l'Associazione può svolgere, ai sensi della normativa vigente, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di cui all'art.3, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea delle socie.

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

genzia
Entrate

010020: 00005409 W0SGW001
001190: 12/09/2021 19:26:38
4578-00 3FE31C475264D16D
IDENTI1 IVO : 01192025465797

0 1 19 202546 579 7



MS

L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportuno.

L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione alle socie di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art.85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dal D.Lgs. n.117/2017.

ART.4: ASSOCIATE – DIRITTE E DOVERI

Il numero delle socie è illimitato.

Possono essere socie dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Può diventare socia chiunque si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale e che riconosca per sé stessa l'appartenenza politica alla soggettività lesbica.

Lo status di socia, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'Associazione è costituita e diretta da donne lesbiche, bisessuali e trans, che possono aderire singolarmente o in quanto parte di gruppi e/o associazioni, secondo quanto previsto dal regolamento interno. Il numero delle associate è illimitato: possono diventare socie tutte le donne lesbiche, bisessuali e trans che si riconoscono nel presente Statuto e che accettano di attenersi allo Statuto stesso, al regolamento interno, alle deliberazioni degli organi sociali. Le associate sono tenute al versamento della quota associativa, all'atto del quale riceveranno la tessera Lesbiche Bologna APS ed il loro nominativo verrà annotato nel libro delle socie.

Le socie hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse da essa; l'uso dell'ufficio da parte delle socie è rimandato al regolamento interno.
- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, secondo le modalità previste nel presente Statuto;
- eleggere ed essere elette componenti degli organi dell'Associazione;
- eleggere ed essere elette nella forma della democrazia diretta ovvero di mandato, componenti degli organi di direzione, di garanzia e di controllo dell'Associazione "Lesbiche Bologna APS". Possono votare le cariche associative le Socie tesserate da almeno tre mesi e possono candidarsi per le cariche associative le Socie tesserate da almeno tre mesi;
- recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, le quote associative versate non sono rimborsabili;
- visionare i libri sociali facendone apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

La socia è tenuta al pagamento della quota associativa, al rispetto dello Statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile all'interno dei locali. Inoltre è tenuta a far conoscere ed affermare gli scopi dell'Associazione e contribuire a definire e realizzare i programmi.

Coloro che desiderano essere ammesse come socie dovranno farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. È compito del Consiglio Direttivo, o di una o più consigliere da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione verificando che l'aspirante socia abbia i requisiti richiesti di cui all'art.4. Il Consiglio direttivo provvederà a deliberarne l'accoglimento o il rigetto. La comunicazione di accettazione a socia è assolta con la consegna della tessera sociale. Nel caso di diniego il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione, indicandone le motivazioni all'interessata, la quale, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso alla

Presidente. Le socie sono tenute a risolvere eventuali questioni controverse nell'ambito degli organismi stabiliti dallo Statuto.

ART.4-bis:

Le socie non possono cedere la quota di partecipazione dell'Associazione.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

ART.5: DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto solo le associate in regola con il versamento della quota associativa annuale.

ART.6: PERDITA DELLA QUALITÀ' DI ASSOCIATA

La qualità di associata si perde:

- 1) per recesso, per decesso o quando l'associata sia stata dichiarata decaduta;
- 2) per mancato rinnovo della quota associativa. Il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata indirizzata al Consiglio direttivo nella persona della Presidente. Il Consiglio direttivo inoltre, sentita l'interessata, può dichiarare decaduta l'associata che:
 - a) non osservi le disposizioni contenute nello Statuto e/o nel regolamento dell'Associazione;
 - b) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;
 - c) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione tenendo un comportamento non adeguato. La decadenza deve essere comunicata all'associata a mezzo di lettera raccomandata.

ART.7: ORGANI ASSOCIATIVI

L'Associazione funzionerà attraverso i suoi organi sociali che sono: l'Assemblea delle associate, il Consiglio direttivo, la Presidente.

Sono organi di garanzia: l'Organo di controllo o il/la Revisore legale nei casi previsti per legge e il Collegio delle Revisore di conti.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, eletto dall'Assemblea delle socie tra le socie maggiorenne che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile. Tutte le cariche sociali non comportano alcun diritto ad emolumenti, retribuzioni o compensi, fatto salvo eventuali rimborsi spese. Il Consiglio direttivo ha la facoltà di deliberare il pagamento di retribuzioni o compensi a favore di prestatrici d'opera e/o collaboratrici o associate impegnate in progetti finanziati.

È compito del Consiglio Direttivo predisporre il bilancio consuntivo nei modi previsti dalla normativa vigente e individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dell'Assemblea delle socie;

L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio, redatto secondo le disposizioni di legge, all'assemblea delle socie entro il 30 Aprile dell'anno successivo. Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza delle Consigliere, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti delle presenti.

Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura della Segretaria, che lo firma insieme alla Presidente. Tale verbale è conservato agli atti nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione delle socie che richiedano di consultarlo.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, una o più delle componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando le prime tra le non elette, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea delle socie utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti. Le nuove elette rimangono in carica fino alla naturale scadenza del





SET. 2021

MA

Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza delle componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. In tal caso la Presidente uscente è tenuta a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

L'assemblea generale delle socie è il massimo organo deliberativo dell'Associazione a cui devono essere invitate tutte le socie.

Le assemblee delle associate possono essere ordinarie e straordinarie; sono convocate tramite affissione all'interno dei locali dell'Associazione almeno 20 giorni prima della data delle stesse.

L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 31 marzo successivo. Essa:

- a) approva le linee generali di attività e relativi investimenti per l'anno sociale;
- b) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- c) elegge la Commissione elettorale composta da almeno tre membre che raccoglie e propone i nomi delle associate candidate e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- d) approva il bilancio consuntivo ai sensi della normativa vigente;
- e) nomina e revoca l'organo di controllo o la revisora legale nei casi previsti per legge;
- f) approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera sulle modifiche al presente statuto con le maggioranze previste dall'art. 7;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.
- m) al termine del mandato o in seguito alle sue dimissioni o decadenza, elegge il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero delle sue componenti.
- n) discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) tutte le volte che il Consiglio direttivo lo reputi necessario;
- b) allorché ne faccia richiesta motivata con ordine del giorno, il numero minore fra 1/10 delle associate e 20.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta, vincolata all'ordine del giorno per la quale viene convocata.


In prima convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più una delle associate. In seconda convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle intervenute e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti delle associate presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione non può avere luogo lo stesso giorno della prima. Le delibere volte a modificare il presente statuto dovranno essere adottate da un'Assemblea per la cui validità sarà necessaria la presenza, personale o a mezzo delega, di almeno 1/3 delle associate e il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

Per deliberare la trasformazione, la scissione, la fusione e lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole dei 3/4 delle socie.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza delle intervenute.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta 1/10 delle presenti.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali dell'Assemblea a cura della Segretaria che li firma insieme alla Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione delle socie per la consultazione.



L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta da una Presidente nominata dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

ART.8: IL DIRETTIVO

L'amministrazione e la guida politica dell'Associazione sono affidate al Consiglio direttivo composto da 3 a 9 componenti scelte fra le associate; il numero delle componenti, che deve essere sempre dispari può variare a seconda di quanto stabilito dal regolamento interno. Il Consiglio direttivo ha la rappresentanza politica dell'Associazione ed è eletto ogni due anni dall'assemblea delle associate; ad ogni elezione è possibile stabilire il numero di anni del mandato politico del Consiglio Direttivo, con un minimo di due anni e un massimo di quattro. Le componenti uscenti sono rieleggibili.

La Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale. Il Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa della Presidente o dietro richiesta di almeno due componenti dello stesso.

Il Consiglio direttivo deve eseguire le delibere dell'Assemblea e formulare i programmi di attività sociale sulla base degli indirizzi approvati dall'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- nominare al proprio interno la Presidente, la Vicepresidente e la Tesoriera;
- nonché di deliberare l'accettazione delle erogazioni di contributi periodici e/o straordinari da parte delle associate;
- di affidare ad associate mandato politico di rappresentanza associativa;
- di deliberare l'ammissione e la decadenza delle associate;
- di redigere e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo;
- di predisporre il regolamento elettorale e altri eventuali regolamenti da approvare in Assemblea;
- di presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Il Consiglio direttivo deve stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di invitare alcune associate, in qualità di invitate permanenti, alla partecipazione ai lavori e agli incarichi spettanti allo stesso.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associata mediante richiamo scritto, sospensione temporanea, espulsione per i seguenti motivi:

- inosservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi e delle sue associate;
- sabotaggio al buon andamento della gestione dell'Associazione ostacolandone lo sviluppo;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;
- danno morale o materiale all'Associazione, ai locali, alle attrezzature.

Contro ogni provvedimento di sospensione o espulsione è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva l'Assemblea delle associate.

ART.10: LA PRESIDENTE

La Presidente viene nominata dal Consiglio direttivo tra le sue componenti, è la rappresentante legale e la portavoce ufficiale dell'Associazione. La Presidente resta in carica per la durata del mandato ed è rieleggibile. La Presidente convoca e presiede l'Assemblea e le riunioni del Consiglio direttivo. In caso di impedimento temporaneo le sue funzioni sono svolte dalla Vicepresidente nominata dal Consiglio direttivo.

ART.11: LA TESORIERA

E' scelta dal Consiglio Direttivo tra le sue componenti e ha il compito di tenere le scritture contabili, di raccogliere e verificare i giustificativi di spesa, di effettuare materialmente i pagamenti e i rimborsi, di redigere il bilancio consuntivo e preventivo d'esercizio.

ART.12: IL COLLEGIO DELLE REVISORE DEI CONTI

E' l'organo di controllo amministrativo. Il Collegio è composto da una o tre associate scelte al di fuori da quelle elette nel Consiglio Direttivo e resta in carica per la durata del mandato. In caso di dimissioni, sia individuali che dell'intero collegio, l'Assemblea delle associate provvede alla



uk

rielezione. Il Collegio ha il compito di controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture. Esso rappresenta all'Assemblea ogni anno una relazione sul bilancio consuntivo.

L'associazione, nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge dovrà dotarsi dell'Organo di Controllo o di un Revisore Legale ai sensi della normativa vigente.

In tal caso l'Associazione potrà:

- incaricare come organo di controllo, il collegio dei sindaci revisori a patto che almeno un componente sia scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile e i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità;
- incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART.13: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 di tutte le associate. In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ente preposto per legge e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra le socie, che ne stabiliranno le modalità.

È in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra le socie del patrimonio residuo.

ART.14: PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dalle quote versate dalle associate, dai contributi volontari, da eccedenze degli esercizi annuali, da eventuali donazioni effettuate dalle associate e da terzi, da beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione. Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio saranno interamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento delle finalità sociali. Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di ripartire anche in modo indiretto o differito proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati.

ART.15: FONTI DI FINANZIAMENTO

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività:

- a) dalle quote di iscrizione;
- b) dai contributi associativi;
- c) dalle cessioni di beni e servizi alle associate e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- d) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di credito
- e) da elargizioni e donazioni;
- f) da erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- g) da entrate da convenzioni;
- h) da erogazioni liberali delle associate e di terzi;
- i) da entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- j) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore.

ART.16: per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni dello Statuto dell'Associazione ARCI, e per quanto non previsto da questo le disposizioni del Codice Civile.

Monica Lamiudie



13 SET 2021

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1

BOLOGNA

LA PRESENTE È COPIA FOTOSTATICA CONFORME ALL'UNICO
ORIGINALE GIACENTE IN QUESTO UFFICIO E REGISTRATO
IL 02/09/2021 AL N. 7454/15 SERIE 3
CON EURO 2021
SI RILASCIÀ A RICHIESTA DEL SIG.
DATA 02/09/2021

[Handwritten signature]
IL FUNZIONARIO
Gabriele Cotella

